

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 05/03/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 13.12.2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a \in 29.520,00, da rimborsare in 120 rate da \in 246,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di dicembre 2014, dopo il pagamento della rata n. 48.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.510,04 a titolo di commissioni, costi e spese. Inoltre, chiede la refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 500,00.

L'intermediario resiste al ricorso, affermando che, in sede di conteggio estintivo, sono state rimborsate parte delle commissioni di distribuzione secondo il criterio previsto contrattualmente. Inoltre, osserva che anche gli oneri assicurativi sono stati rimborsati dalle due compagnie assicurative per l'importo complessivo di \in 1.018,78. Sostiene che la ulteriore pretesa a titolo di commissioni di distribuzione e spese di istruttoria va respinta in quanto tali oneri sono *up-front*. Chiede quindi di rigettare la domanda.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un



contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

- 2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
- 3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o.* contro *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Franciszka Stefczyka* e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
- 4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- 5. Posto che, nel caso di specie, il piano di rimborso non è stato sottoscritto e risulta allegato solamente dall'intermediario, deve applicarsi il criterio proporzionale sia agli oneri assicurativi che alle commissioni rete distributiva.
- 6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.413,29, come risulta dalla seguente tabella:



###

durata del finanziamento 120
rate scadute 48
rate residue 72

TAN 4,95%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,50%

		restituzioni					
n/c ▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
o spese di istruttoria	(up front)	€ 450,00	€ 270,00 🔾	€ 173,25 🖲	0		€ 173,25
ommissioni rete distributi	iva (recurring)	€ 2.509,20	€ 1.505,52 🕑	€ 966,02 ○	O € <i>579,69</i>	€ 579,69	€ 925,83
O oneri assicurativi	(recurring)	€ 2.221,65	€ 1.332,99 🗨	€855,32 🔾	0	€ 1.018,78	€ 314,21
0			\circ	0	0		<u> </u>
				tot rimborsi ancora dovuti			€ 1.413,29
				interessi legali		sì 🔻	

- 7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
- 8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
- 9. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile e di norma instaurato senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.413,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA